



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 3 del 14/01/2013 – del 18/01/2013 Udienza del 23/10/2012</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo:</b> Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale non dirigenziale in servizio presso le province con rapporto di lavoro a tempo determinato - Stabilizzazione in presenza di requisiti concernenti la durata dell'esperienza lavorativa nel settore delle politiche del lavoro e della assunzione mediante procedure concorsuali - Contrasto con la normativa statale di riferimento che consente la stabilizzazione solo nel limite quantitativo del quaranta per cento di posti riservati rispetto a quelli messi a concorso - Violazione del principio fondamentale per il contenimento della spesa pubblica, espressivo della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale .</p> <p><b>Testo:</b> E' costituzionalmente fondata la questione di legittimità relativa all'art. 13, comma 52, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia, nella parte in cui prevede processi di stabilizzazione non conformi alla normativa statale di riferimento, dal punto di vista del rispetto dei limiti quantitativi, per violazione della norma statale interposta, dell'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica. Detta norma interposta è stata più volte qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, perché si ispira alla finalità del contenimento della spesa nello specifico settore del personale, al cui rispetto sono tenute anche le Regioni a statuto speciale. Tale principio risulterebbe violato da procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente le possibilità di accesso dall'esterno</p>



<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>  legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29/12/2011 n. 18 art. 13 co. 52</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  Costituzione art. 3  Costituzione art. 97  Costituzione art. 117 co. 3</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  decreto legge 01/07/2009 n. 78 art. 17 co. 10  legge 03/08/2009 n. 102</p>
<p><b>Massima n. 2:</b></p>	<p><b>Titolo</b>  Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale regionale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 - Continue proroghe dei relativi contratti già scaduti, tendenti a far rientrare i lavoratori in un piano di assunzioni a tempo indeterminato - Contrasto con la normativa statale di riferimento che non consente una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, anche se programmate ed autorizzate - Violazione di principio fondamentale per il contenimento della spesa pubblica, espressivo della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale .</p> <p><b>Testo</b>  E' fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011 che estende, dal punto di vista temporale, la disciplina prevista dall'art. 12, comma 19, della legge regionale n. 9 del 2008, esplicitamente richiamato nel testo della disposizione in esame, in base alla quale «la Regione può continuare ad avvalersi del personale, in servizio al 31 dicembre 2007, nonché alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo determinato, assunto mediante utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici per l'accesso all'impiego regionale, anche in deroga alla scadenza delle graduatorie stesse, mediante proroghe dei rispettivi contratti, al fine di definire un piano di assunzioni a tempo indeterminato». La norma impugnata delinea, dunque, un processo di stabilizzazione di personale già in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, prorogando indefinitamente contratti a termine già scaduti e più volte rinnovati ai sensi della normativa regionale previgente, in violazione del principio del pubblico concorso previsto dall'art. 97 Cost. a garanzia dell'eguaglianza, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione - e dell'art. 117, terzo comma, Cost. in riferimento all'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica</p>



<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29/12/2011 n. 18 art. 15 co. 4</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art. 3 Costituzione art. 97 Costituzione art. 117 co. 3</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> decreto legge 01/07/2009 n. 78 art. 17 co. 10 legge 03/08/2009 n. 102</p>
<b>Massima n. 3:</b>	<p><b>Titolo</b> Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale regionale contrattualizzato - Riconoscimento di un beneficio economico, con diritto agli arretrati, subordinato al previo reperimento delle risorse previste dagli accordi integrativi - Contrasto con la normativa statale di riferimento che prevede che le progressioni in carriera e i passaggi tra le aree disposte negli anni 2011-2013, abbiano effetto ai fini esclusivamente giuridici - Violazione del principio fondamentale del contenimento della spesa pubblica, espressivo della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .</p> <p><b>Testo</b> E' fondata la questione legittimità costituzionale relativa all'art. 15, comma 10, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. per violazione della norma interposta di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010. Il comma censurato infatti, nel riconoscere un beneficio economico, con diritto agli arretrati, subordinato al previo reperimento delle risorse previste dagli accordi integrativi, si pone in netto contrasto con la norma statale interposta che prevede esplicitamente che «per il personale contrattualizzato le progressioni in carriera comunque denominate, ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». - V. sentenza n. 215/2012.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29/12/2011 n. 18 art. 15 co. 10</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art. 117 co. 3</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 21 legge 30/07/2010 n. 122</p>

**Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca**



*Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca*  
tel 091.7074836 – e.mail: [beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it](mailto:beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it)  
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo  
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)